



IL TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. 30587 R.G. anno 2022

promosso da

[redacted], nata in [redacted] il [redacted] c. f. [redacted]
rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Roma, in via [redacted] come da procura in atti

Ricorrente

contro

[redacted] sita in Roma in [redacted] in persona
della legale rappresentante *pro tempore*, l'amministratore delegato [redacted]
[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Gallozzi e dall'avv. Vera Tondi,
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma in via Ulpiano n. 29, come da procura
in atti

Resistente

Il Giudice dott. Claudio Cottatellucci ad esito dell'udienza del 12 aprile 2023 e a conclusione
della Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

Ha presentato ricorso ordinario la sig.ra [redacted] con atto trasmesso in via
telematica il giorno 3 ottobre 2022, con il quale ha proposto impugnazione avverso il
licenziamento deciso dalla società resistente.

Nell'atto introduttivo ha formulato queste domande:

*In via principale dichiarare nullo e/o annullabile il licenziamento a lei comminato dalla spa [redacted]
[redacted] con lettera del 15 febbraio 2022, prot. n. 17/2022, e per l'effetto annullarlo e condannare la spa
[redacted] alla reintegra, al pagamento degli oneri previdenziali, al risarcimento del danno,
commisurando l'indennità dovutagli alla retribuzione globale di fatto di € 1.700,00 netti al mese dal
giorno del licenziamento al giorno della reintegra, o quell'altra misura o somma, maggiore o minore
ritenuta di giustizia;*

*Dichiarare nulle/annullabili tutte le sanzioni disciplinari comminatele (ad esclusione di quella della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3 comminatale con verbale di incontro
sindacale del 2 marzo 2021 non impugnabile) e, quindi, le seguenti sanzioni disciplinari:*

*- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3 di cui alla nota prot. n. 136/2020 del 30
dicembre 2020;*

*- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 di cui alla nota prot. n. 165/2021 del 30
dicembre 2021. Con la condanna della [redacted] in persona del suo legale rappresentante p.t.
al pagamento di n. 13 giorni di retribuzione che, considerando una retribuzione giornaliera di € 79,17
lorde come risulta dalle buste paga, ammonta a complessivi € 1.029,21 o altro importo, maggiore o
minore, ritenuto di giustizia.*

*In subordine si chiede la condanna della [redacted] in persona del suo legale rappresentante
p.t., alla reintegra della ricorrente e al pagamento dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al pagamento dei contributi
previdenziali omessi o altra misura ritenuta di giustizia e che il licenziamento per cui è causa venga
convertito in altra sanzione disciplinare conservativa ritenuta di giustizia.*



In ulteriore subordine si chiede la condanna della [REDACTED] al pagamento dell'indennità di mancato preavviso nella misura indicata nel presente atto o in altra, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.

In ogni caso, con condanna della [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

Ha affermato che la ricorrente, inquadrata nel Livello D1 del CCNL Aris Aiop con qualifica di Infermiera, è stata dipendente della Casa di Cura [REDACTED] dal 1.12.2003 al 15.2.2022, giorno in cui è stata licenziata in tronco, ed ha prestato servizio presso la sede della Casa di cura in Roma, [REDACTED], che la [REDACTED] è una struttura riabilitativa accreditata col Servizio Sanitario Nazionale e un importante polo nella: Diagnostica per Immagini (TC e RMN, mammografia con tomosintesi ecc.), Endoscopia digestiva, Odontoiatria, Laboratorio d'analisi, Chirurgia ambulatoriale complessa e altre branche specialistiche ambulatoriali; che la struttura ha sede in Roma, in via [REDACTED] e dispone di 204 posti letto di ricovero ordinario divisi in quattro Unità Operative. Ha poi proseguito illustrando le caratteristiche e la capienza dei diversi reparti.

Ha quindi proseguito indicando in quali reparti la ricorrente aveva lavorato ed ha precisato che la Casa di Cura [REDACTED] si avvale di 63 infermieri dislocati in tutte e 5 i reparti/piani della struttura; n. 35 OSS dislocati in tutte e 5 i reparti/piani della struttura; ha aggiunto che la Casa di Cura non ha previsto altre figure professionali di supporto per gli infermieri oltre ai n. 35 OSS e non vi è mai stato alcun operatore socioassistenziale (OSA).

Ha illustrato le mansioni attribuite e svolte dalla ricorrente e precisato che dal momento della sua assunzione sino all'anno 2020 non era mai stata destinataria di provvedimenti disciplinari.

Ha quindi richiamato i procedimenti disciplinari che erano stati aperti dalla società nei suoi confronti ed i relativi provvedimenti adottati, che saranno successivamente analizzati: quello iniziato con la contestazione del 17 dicembre 2020 e concluso con il provvedimento del 30 dicembre 2020 di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni; quello iniziato con la contestazione del 19 febbraio 2021 e concluso con l'accordo del 2 marzo 2021 con provvedimento di sospensione per tre giorni e rinuncia all'impugnazione; quello avviato con contestazione del 17 novembre 2021 e concluso con provvedimento disciplinare del 30 dicembre 2021 di sospensione per dieci giorni; infine quello iniziato con contestazione del 3 dicembre 2021 concluso con la comunicazione di licenziamento del 15 febbraio 2022.

Sui fatti che sono oggetto delle ultime due contestazioni disciplinari sono stati effettuati approfondimenti istruttori; la parte ricorrente ha concluso, anche con le note autorizzate, nei termini indicati in premessa, sostenendo quindi l'illegittimità del licenziamento ed invocando la tutela reintegratoria.

A sostegno di queste conclusioni la ricorrente ha per un verso sostenuto che i fatti oggetto della terza e quarta contestazione non erano effettivamente sussistenti e che quindi i provvedimenti erano stati adottati in assenza del fatto materiale che li motivava, per altro verso ha affermato che in ogni caso alla ricorrente in quelle circostanze sarebbe stato rimproverato il fatto di essersi rifiutata di svolgere mansioni che non erano ricomprese nel proprio livello di inquadramento, con la conseguenza che, quando pure i fatti fossero andati come la resistente aveva sostenuto nelle lettere di contestazione, in ogni caso il suo rifiuto di adempiere la prestazione sarebbe stato legittimo e non avrebbe costituito violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale che la società aveva posto a motivo della sua scelta, prima nel comminare le misure disciplinari, poi nella decisione di risolvere il rapporto senza preavviso.

Ha per queste ragioni concluso formulando le domande che sono state richiamate in premessa.



La società convenuta si è costituita con la memoria trasmessa in via telematica il 20 gennaio 2023, con la quale ha chiesto in via principale che il ricorso venga rigettato e ritenuto legittimo il licenziamento deciso dalla parte resistente; solo in via subordinata che, quando ritenuta invece illegittima la risoluzione del rapporto, fosse riconosciuta la sola tutela risarcitoria nella misura prevista dal co. 5 dell'art. 18 S.L.; in ulteriore subordine, ha comunque formulato eccezione in riferimento all'*aliumde perceptum* del quale ha chiesto si tenesse conto al momento della determinazione dell'importo alla ricorrente eventualmente riconosciuto.

Per quanto attiene gli argomenti addotti a sostegno dell'impugnazione del licenziamento, ha ribadito che i fatti si erano svolti esattamente nel modo in cui erano stati contestati alla ricorrente; che dunque i rilievi contenuti nelle comunicazioni che avevano dato avvio ai diversi procedimenti disciplinari erano tutti veritieri (pur precisando per il secondo che, stante l'accordo intervenuto in data 2 marzo 2021 ed in ragione della rinuncia ad impugnare, doveva considerarsi estraneo al vaglio giudiziale da effettuare in questa controversia).

Per quanto invece attiene il rilievo relativo alla legittimità del rifiuto a rendere la prestazione per estraneità dei compiti in contestazione alla qualifica della ricorrente, ha affermato che "*[redacted] na, dunque, sempre svolto attività proprie dell'infermiere e, solo marginalmente ed in via del tutto occasionale, quindi assolutamente non prevalente, atti di assistenza diretta*".

A riprova di quanto affermato, ha anche esposto il piano delle assegnazioni dei dipendenti della Casa di Cura resistente ai diversi reparti, con specificazione, su base mensile, del numero degli addetti ripartiti per qualifiche e livelli di inquadramento, nell'arco di tempo compreso tra il dicembre 2020 ed il febbraio 2022; muovendo da questa ricostruzione, ha quindi sostenuto che gli infermieri assegnati ai reparti (in numero complessivo oscillante tra i 96 e gli 89 e non 63 come sostenuto in ricorso) potrebbero disporre di un numero rilevante di operatori a supporto (Ausiliari inquadrati in cat. A e OSS inquadrati in categoria B) e segnatamente tra 62 e 72 unità e non 35 (cfr. memoria di costituzione a pag.9).

Ha quindi concluso nei termini in precedenza sintetizzati.

Nel corso del giudizio, ad esito della prima udienza del 30 gennaio 2023 è stata disposta ai sensi dell'art. 426 c.p.c. la trasformazione del rito e fissata udienza per il giorno 15 febbraio 2023 ai sensi dell'art.1 co. 47 e 48 della legge 28 giugno 2012 n. 92; ad esito di quell'udienza, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sono state ammesse le prove espletate nell'udienza del 1 marzo 2023 quando sono stati sentiti gli informatori indicati dalla società: *[redacted]* e *[redacted]* e nell'udienza del 22 marzo successivo con gli informatori richiesti dalla ricorrente *[redacted]* e *[redacted]*.

Depositate le note autorizzate, all'odierna udienza i procuratori hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Osserva questo giudice quanto segue.

Il primo profilo della controversia riguarda, come già chiarito, la ricostruzione dei fatti storici posti a fondamento della sequenza delle quattro contestazioni disciplinari che si è conclusa con il licenziamento oggetto di questa impugnazione.

I fatti che hanno motivato l'adozione dei due primi procedimenti disciplinari non sono oggetto, nella loro materialità, di effettiva contestazione.

Nel primo caso alla ricorrente è stato rimproverato di non essersi presentata al lavoro il giorno 5 dicembre 2020 quando avrebbe dovuto iniziare il turno alle ore 7.00; di aver comunicato formalmente l'assenza solo alle ore 7.50 e solo dopo che il coordinatore degli infermieri l'aveva rintracciata telefonicamente. Aveva trasmesso solo con molto ritardo la



certificazione sanitaria attestante le condizioni di salute che le avevano impedito di presentarsi in orario all'inizio del turno di lavoro.

Questi fatti, nella loro materialità, sono provati e sostanzialmente ammessi dalla ricorrente che ha riconosciuto di essersi assentata senza avvertire tempestivamente e di non aver, anche in questo caso con tempestività, trasmesso la certificazione sanitaria.

Sono state quindi effettivamente violate le disposizioni di cui agli artt. 41 e 42 p. I del CCNL; questa seconda comprende l'eventualità che il lavoratrice "*non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del presente CCNL*" mentre la disposizione contrattuale precedente pone a carico della lavoratrice che si assenta l'obbligo di comunicare l'assenza prima dell'inizio del turno e di giustificarla "*non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento*". Entrambi questi obblighi sono stati disattesi dalla ricorrente e pertanto la sanzione conservativa della sospensione per tre giorni decisa il 30 dicembre 2020 risulta legittima perché conforme alla previsione contrattuale, come previsto dall'art. 42 n. 4, e proporzionata, tenuto conto in particolare del ritardo con cui la giustificazione è stata comunicata alla società (solo il 18 dicembre 2020 è stata trasmessa una certificazione datata 5 dicembre).

La seconda vicenda ha avuto inizio dalla contestazione mossa alla ricorrente il 19 febbraio 2021; come già chiarito, non è oggetto di questo giudizio perché l'accordo che le parti hanno concluso il 2 marzo successivo comprende, con il riconoscimento dell'addebito da parte della ricorrente e la determinazione della sospensione nella misura di tre giorni, anche la rinuncia ad impugnare.

Conta però qui ricordare che con la conclusione dell'accordo la lavoratrice ha riconosciuto che i due fatti oggetto della contestazione erano effettivamente accaduti: il 25 gennaio si era rifiutata di cambiare il pannolone ad una paziente, l'8 febbraio di accompagnare un'altra paziente al bagno.

La questione assume rilievo in questa controversia perché questa volta, a differenza della prima contestazione, le condotte da cui il procedimento disciplinare prende avvio sono sostanzialmente simili a quelle che saranno oggetto delle altre due successive contestazioni.

Ciò chiarito sulle prime due contestazioni, occorre ora esaminare le altre due, dal momento che su questo la discordanza nella ricostruzione dei fatti è completa e questo ha reso necessario l'espletamento dell'attività istruttoria.

Con la contestazione del 17 novembre 2021 alla ricorrente è stato rimproverato il fatto che il giorno 12 novembre 2021 alle ore 13.00 si sarebbe rifiutata di chiudere la finestra della stanza posta al primo piano del reparto cardiologia, come le aveva chiesto la paziente ricoverata nel reparto al letto n.120 B; [redacted] nega che i fatti si siano svolti in questo modo e nel verbale dell'incontro del 28 novembre, in cui era assistita dai rappresentanti sindacali, viene riportata questa espressione: "*dichiara che non era sola nell'episodio contestato e che la finestra viene aperta per fare cambiare l'aria*".

Questo il contenuto delle dichiarazioni rese dagli informatori sull'episodio.

[redacted] medico aiuto al reparto di riabilitazione cardiorespiratoria in cui è avvenuto l'episodio:

Circ. 26: Premetto che oltre ad aver avuto informazioni dalla figlia, ho anche di persona assistito non alla conversazione ma alla dinamica del fatto. Quello che ho visto è che la paziente di cui non ricordo il nome, anzi ora che mi è stato letto confermo che si trattava di [redacted] aveva chiamato l'infermiera attraverso il campanello, io ho visto [redacted] entrare nella stanza, parlare con la paziente ed uscire spegnendo il campanello.



D. del giudice: Dove si trovava lei in quel momento ?

ADR. Io mi trovavo nel corridoio, di fronte alla stanza in cui si trovava la paziente, che mi ha fatto cenno di avvicinarmi a lei. Io l'ho fatto e la paziente a quel punto mi ha detto che aveva chiamato gli infermieri per chiedere di chiudere la finestra, che era aperta e posizionata ai piedi del suo letto, e che dall'infermiera [REDACTED] era stato risposto che l'avrebbero chiusa più tardi. Ha aggiunto che anche in passato era stata sgarbata con lei, che nel momento in cui era avvenuto questo dinamica era al telefono con sua figlia, io ho chiuso la finestra e le ho detto che mi sarei accertata dell'episodio, che un momento di nervosismo può accadere a chiunque. Certamente sapere che c'erano stati episodi precedenti mi ha spinto a dare all'episodio un'importanza diversa. Mentre stavo uscendo dalla stanza ho ricevuto la telefonata della figlia della sig.ra [REDACTED] che mi ha confermato quanto già detto dalla madre e mi ha anche detto che era rimasta particolarmente ferita per il tono utilizzato dall'infermiera nei confronti della mamma che si trovava in una condizione di fragilità. Ha aggiunto che la madre anche in passato le aveva riferito di episodi simili. Io le ho risposto che avrei approfondito l'episodio

Prosegue [REDACTED] aggiungendo che la paziente era affetta da insufficienza respiratoria e sindrome di allettamento, che ricorda avesse poco meno di ottanta anni, che nella stessa stanza c'erano due letti ma non ricorda se l'altro letto fosse occupato, che alla conversazione tra la ricorrente e [REDACTED] non avevano assistito altri, che la paziente le aveva detto di essersi infreddolita (l'archivio meteo consultabile al sito <https://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo/Roma/2021/Novembre> riporta che il 12 novembre 2021 è stata una giornata nuvolosa con temperature oscillanti tra i 13° ed i 20°). Aveva provveduto a chiudere subito la finestra.

L'unico, altro informatore che ha riferito su questo episodio è [REDACTED]; queste le sue dichiarazioni:

Circ. 26 Io aspettavo che qualcuno venisse a chiedermi come erano andate le cose. Ho sentito che a [REDACTED] era stato contestato che aveva risposto male ad una paziente lasciandole aperta la finestra; io in quel momento ero presente, quindi posso spiegare come sono andate le cose. Noi infermieri la mattina ci dividiamo i compiti, quella mattina io e la sig.ra [REDACTED] eravamo predisposti per le cure e l'igiene personale dei pazienti, verso le 9 di mattina ci chiama questa paziente e ci riferisce che non andava di corpo da diversi giorni e si stava sentendo male. La sig.ra si chiamava [REDACTED] era una paziente con problemi respiratori, pesa più di cento chili; io le ho fatto il clistere, la paziente era girata verso la collega che la sosteneva. L'abbiamo preparata e lasciata a letto, dopo una quindicina di minuti la paziente ci ha chiamato, sono andato io insieme alla collega per pulirla; abbiamo aperto un po' la finestra per cambiare l'aria perché c'era un odore forte di feci. Abbiamo finito di cambiare la paziente, abbiamo chiuso la finestra e siamo usciti dalla stanza, saranno state le ore 9.30 all'incirca. Questo è stato l'ultimo contatto che abbiamo avuto con questa paziente che non ci ha più chiamati. Questo è avvenuto il 12 novembre 2021.

D. del giudice: Ma come fa a ricordarlo così precisamente ?

ADR. Lo ricordo con precisione perché poi ho saputo che alla collega hanno fatto delle contestazioni e dopo un paio di giorni l'hanno licenziata.

D. del giudice: Lei da chi ha saputo del licenziamento della ricorrente ?

ADR. Ma all'inizio sono state voci di corridoio, io non lo sapevo neanche ne sapevo le ragioni perché non mi ha interpellato nessuno; poi ho ricevuto una telefonata della sig.ra [REDACTED] che mi ha detto che l'avevano licenziata ed uno dei motivi era che aveva risposto male alla paziente e non aveva chiuso la finestra.

D. del giudice: Ma questa telefonata con la ricorrente quando avviene ?

ADR. Credo dopo sette o otto giorni dall'episodio.

D. del giudice: Lei l'ha più vista ? ADR. No. Dopo quel momento no.

Quanto dichiarato da [REDACTED] è del tutto inattendibile, il teste – quanto meno – confonde date ed orari e propone una ricostruzione dei fatti che nessuna delle due parti ha mai sostenuto: l'episodio sarebbe avvenuto la mattina tra le 9.00 e le 9.30, la finestra sarebbe stata chiusa dalla ricorrente e da lui entro questo lasso temporale, per il resto del turno non ci sarebbe state altre



occasioni di contatto, avrebbe poi saputo che la ricorrente era stata licenziata per questo fatto "sette o otto giorni dall'episodio". Non solo la collocazione temporale dei fatti del 12 novembre 2021, come già precisato, è del tutto difforme da quello che gli altri sostengono, ma questo informatore, quanto meno confuso, retrodata al 20 novembre 2021 il licenziamento avvenuto il 15 febbraio 2021.

Non assumono quindi alcun rilievo le sue dichiarazioni, mentre risultano precise e credibili le dichiarazioni della dott.ssa [REDACTED] che ha raccolto nell'immediatezza dei fatti le parole sia della paziente [REDACTED] sia della figlia di lei, con cui ha parlato poco dopo.

La ricostruzione dei fatti oggetto della contestazione del 17 novembre 2021 è quindi corretta.

Anche sull'episodio avvenuto il 14 novembre 2021 che ha dato luogo alla contestazione del 3 dicembre prima ed al licenziamento poi, sono state raccolte le dichiarazioni di alcuni degli informatori, dal momento che è controversa la ricostruzione del fatto materiale.

In questi termini nella comunicazione di contestazione: "a fronte della richiesta (di una paziente) di essere accompagnata in bagno avendo essa avuto una polmonite con un episodio sincopale in bagno nei giorni precedenti, si rifiutava in maniera perentoria sostenendo di essere impegnata nella distribuzione delle colazioni, circostanza questa inveritiera, atteso che le stesse erano già state somministrate"; in questi termini la versione della ricorrente, come rilasciata a verbale dell'incontro del 18 gennaio 2022: "nella mattinata all'orario indicato stava misurando le pressioni e non ha risposto alle richieste della paziente perché era sola (...) si preoccupava e prendeva atto della richiesta della signora e le rappresentava che sarebbero arrivate le colleghe; la paziente faceva un cenno di assenso con la testa".

Su questo episodio le dichiarazioni di [REDACTED]

D del giudice: In premessa le chiedo a che titolo è a conoscenza di questo fatto che riguarda la paziente [REDACTED]?

ADR: Seguivo direttamente la paziente, anche lei ricoverata per problematiche respiratorie, aveva avuto una sindrome da allettamento dopo una polmonite e stava recuperando le autonomie. La paziente aveva cominciato ad andare al bagno autonomamente da pochi giorni ma aveva avuto uno svenimento in bagno, per questo le avevo consigliato come medico di chiedere agli infermieri di accompagnarla quando avesse avuto bisogno di andare in bagno. Questo sia per accompagnarla nella mobilità, sia per aver conoscenza del fatto che lei fosse in bagno in quel momento. Aggiungo che non ero presente all'accaduto ma che mi è stato riferito dall'infermiera [REDACTED] e dal caposala [REDACTED] che si era verificato il giorno prima, un festivo, un episodio sgradevole nei confronti della paziente. Aggiungo che io allora ho parlato con [REDACTED] che mi ha detto di aver chiamato, seguendo le mie indicazioni, gli infermieri per essere accompagnata al bagno, che al campanello ha risposto l'infermiera [REDACTED], che le aveva risposto di non poterla accompagnare al bagno perché doveva distribuire la colazione. La paziente mi ha detto di aver insistito e che l'infermiera le aveva risposto in malo modo, con qualche appellativo che non ricordo; la paziente mi ha detto di essersi sentita mortificata e che avrebbe voluto parlare anche con la direzione sanitaria. In quel caso nella stanza c'era un'altra paziente, di cui non ricordo il nome, con cui ho parlato e mi ha confermato l'accaduto e mi ha detto di essere rimasta molto sorpresa dalla risposta della [REDACTED]

A domanda, ha precisato che [REDACTED] era una paziente di circa settantacinque anni e che aveva conservato integre le funzioni di giudizio e la memoria.

L'altro informatore che ha riferito su questo episodio è [REDACTED] il caposala da cui la dott.ssa [REDACTED] era stata informata:

R. Premetto che in quel periodo io sostituisco la coordinatrice infermieri, sono in sostanza il suo sostituto, quando sono arrivato una mattina la collega [REDACTED] mi ha detto che la sig.ra [REDACTED] mi voleva parlare di un episodio. Voglio premettere che tre giorni prima circa la signora aveva avuto una sincope in bagno dove era andata da sola e se non ricordo male era caduta ed aveva sbattuto la



testa. Io di conseguenza avevo dato un ordine ai colleghi di accompagnarla ogni volta che avesse avuto bisogno di andare in bagno. Quando sono arrivato nella stanza la sig.ra [redacted] ha detto che aveva chiesto alla sig.ra [redacted] di accompagnarla in bagno precisando che aveva urgenza, ricordo che aveva una diarrea, e che lei le aveva risposto che non poteva farlo in quel momento e aveva aggiunto che era egoista e pensava solo a se stessa. In quella occasione io ho chiesto anche alla vicina di letto, di cui non ricordo il nome, che ha confermato l'accaduto.

D. del procuratore della ricorrente: Ma lei come fa a dire che la paziente aveva la diarrea?

ADR. E' stata la paziente a dirmelo.

D. del giudice: I nominativi delle persone da lei informate della condizione della sig.ra [redacted]?

ADR. Le persone non me le posso ricordare, erano quelli che stavano in turno, comunque c'è una trasmissione delle consegne sia scritta che orale

Infine sullo stesso episodio è stato sentito anche [redacted] il direttore sanitario della Casa di Cura che, in questa veste, il giorno 19 novembre 2021 ha raccolto le dichiarazioni rese da [redacted] (cfr. allegato 18 della parte ricorrente); l'informatore ha confermato di aver redatto il testo sottoscritto dalla paziente dopo aver da lei ascoltato la ricostruzione dell'accaduto.

Anche per questa contestazione, che ha poi dato luogo alla decisione datoriale di risolvere il rapporto di lavoro, la ricostruzione dei fatti su cui la contestazione si base risulta corretta e la parte convenuta, che era onerata di fornirne prova, ha assolto effettivamente questo onere.

In conclusione su questo profilo della controversia: tutti i fatti posti a fondamento delle quattro contestazioni esaminate sono effettivamente avvenuti nei termini contestati nei procedimenti disciplinari.

Quanto al successivo profilo della controversia, proprio la ricostruzione di questi fatti consente di comprendere, agevolmente ad avviso di questo giudice, come la tesi della ricorrente sulla legittimità del suo rifiuto di adempiere i compiti richiesti non abbia fondamento effettivo: non si è qui in presenza, come ha osservato la parte resistente, di attribuzioni di mansioni inferiori cui la ricorrente sarebbe stata stabilmente e in via prevalente assegnata, tali da giustificare un suo rifiuto ad adempiere, quanto invece di compiti puntuali e coesenziali alla stessa funzione di assistenza e cura alla persona ricoverata nella struttura, per cui non è giustificato in alcun modo il rifiuto.

Occorre considerare, una volta accertata la veridicità dei fatti, se la decisione datoriale di risolvere il contratto sia legittima e proporzionata all'entità dei fatti accertati.

Nella comunicazione del licenziamento del 15 febbraio 2022 la società fa riferimento all'art. 42 del Ccnl per il personale dipendente delle strutture sanitarie che alle lett. A) e C) prevede la possibilità di decidere la risoluzione del rapporto di lavoro quando la violazione in precedenza indicate come presupposti di misure disciplinari solo conservative assumano però particolare gravità o si presentino come reiterate nel tempo.

Tra gli obblighi che la comunicazione di licenziamento assume violati sono indicati:

III Commetta negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;

IV Non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica (...);

VII Tenga un comportamento scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri lavoratori;

VIII Violi il segreto professionale e di ufficio

IX Compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della struttura (...).



Dall'esame dei fatti risultano violati gli obblighi elencati (con esclusione di quello di cui al p. VII); occorre considerare se il grado della violazione sia tale da giustificare la decisione di risoluzione del rapporto.

Un primo motivo a sostegno di questa decisione è costituito dalla reiterazione delle condotte contestate nei provvedimenti dal secondo al quarto: in tutti questi casi non si è ripetuta una generica inosservanza ma una condotta specifica che ha comportato il rifiuto della lavoratrice ad effettuare una prestazione da cui dipende la sicurezza e la dignità della persona ricoverata, che non è stata accompagnata al bagno pur avendone necessità (episodi dell'8 febbraio e del 14 novembre 2021) o non è stata cambiata del pannolone (episodio).

Altro elemento che connota invece la gravità della condotta è costituito dagli effetti che questi comportamenti determinano su soggetti particolarmente vulnerabili, che proprio per la loro condizione sono affidati alle cure della struttura in cui vengono ricoverati.

Particolarmente significativo in questo senso l'episodio che ha riguardato la sig.ra [REDACTED] affetta da insufficienza respiratoria, a cui al ricorrente non ha chiuso la finestra nonostante il fatto che la paziente fosse infreddolite per la temperatura esterna, tale da poter anche cagionare un pregiudizio alla sua salute, o quello di [REDACTED] che già aveva subito una sincope trovandosi da sola in bagno e per cui c'era una specifica consegna scritta destinata agli infermieri in turno di accompagnarla se richiesti. Il rifiuto della ricorrente è grave non solo perché contravviene la consegna, ma perché ingenera in una persona debole e da lei necessariamente dipendente un sentimento di incertezza e mortificazione.

Per queste ragioni il licenziamento è giustificato.

La decisione di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c., espressamente richiamato nella comunicazione di licenziamento, non trova invece adeguati sostegni se solo si considera la durata del procedimento che ha avuto come esito proprio questa decisione.

Il fatto è avvenuto il 14 novembre 2021 ed è stato contestato il 3 dicembre; il datore di lavoro era in possesso di tutti gli elementi utili a decidere al riguardo almeno dal 19 novembre 2021, quando [REDACTED] è stata sentita da direttore sanitario; la decisione datoriale di risolvere il rapporto, con effetti immediati, tre mesi dopo si pone in obiettivo contrasto con l'impossibilità alla prosecuzione anche provvisoria del rapporto che connota l'eccezionalità della disposizione dell'art. 2119 c.c.

E' dunque illegittima la decisione di risoluzione con effetto immediato ed è quindi dovuta alla ricorrente l'indennità di preavviso che ai sensi dell'art. 72 del Ccnl viene determinato nella misura di trenta giorni; per un importo che la parte ricorrente ha quantificato, su questo non contestata dalla parte avversaria, nella somma netta di € 1.700,00.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza nella misura dei 2/3, a carico della ricorrente essendo stata rigettata l'impugnazione del licenziamento; compensate nella misura di un terzo per essere stata invece accolta la domanda, proposta in ulteriore subordinate, di condanna della società resistente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso;

Sono complessivamente quantificate in questi termini ai sensi del DM n. 147 del 2022: giudizio cautelare, indeterminabile, complessità bassa, valore minimo, studio [REDACTED] introduzione [REDACTED], istruttoria [REDACTED] decisionale [REDACTED] totale [REDACTED]

P.Q.M.

Visto l'art. 1 comma 48 della legge 28 giugno 2012 n. 92

Rigetta la domanda di dichiarazione di nullità e/o annullabilità del licenziamento di [REDACTED] deciso dalla società [REDACTED] con lettera del 15 febbraio 2022;



Dichiara dovuta a [REDACTED] l'indennità di mancato preavviso e per l'effetto condanna la società [REDACTED] al pagamento in favore della ricorrente della somma di € [REDACTED]

Condanna [REDACTED] al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore dei procuratori della società [REDACTED] dichiaratisi antistatari, liquidate nella misura di € [REDACTED] oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge

Roma, 12 aprile 2023

Il Giudice
Dott. Claudio Cottatellucci

